

Presupposti per la definizione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso dei costi variabili unitari riconosciuti e delle modalità di aggiornamento dei parametri RR, ai fini del calcolo dei costi di produzione non recuperabili

1. Premessa

1.1 L'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 27 del 3 febbraio 2000, come successivamente modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 97 del 27 aprile 2001, (di seguito: decreto 26 gennaio 2000), prevede la reintegrazione per un periodo di sette anni a partire dal 1 gennaio 2000, dei costi derivanti da obblighi contrattuali ed investimenti associati ad impianti di generazione di energia elettrica e che non possono essere recuperati a causa dell'entrata in vigore della direttiva europea n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, a condizione che trovino giustificazione di opportunità economica nel momento e nel contesto in cui furono assunti, o che comunque siano stati imposti all'impresa produttrice-distributrice da atti legislativi o di programmazione economica.

Secondo quanto disposto dal citato decreto, non sono oggetto di reintegrazione:

- a) i costi non recuperabili degli impianti di generazione delle imprese produttrici-distributrici, qualora all'energia elettrica da questi prodotta siano o siano stati riconosciuti contributi ai sensi dei provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi 12 luglio 1989, n. 15, 14 novembre 1990, n. 34, e 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimenti CIP n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92) e loro successive modificazioni ed integrazioni (articolo 2, comma 2, del decreto 26 gennaio 2000). Rientra tra le modificazioni ed integrazioni di detti provvedimenti la deliberazione 8 giugno 1999, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 189 del 13 agosto 1999, con cui l'Autorità, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ha tra l'altro definito i prezzi incentivanti per la nuova energia elettrica prodotta dagli impianti ad acqua fluente con potenza nominale media annua non superiore a 3 MW che cedono l'energia elettrica prodotta al gestore della rete di trasmissione nazionale;
- b) i costi non recuperabili degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici da cui è recuperata, con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), e secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 9, del medesimo decreto, la maggior valorizzazione dell'energia elettrica (articolo 5, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000) (di seguito: costi relativi agli impianti idroelettrici e geotermoelettrici).

1.2 Gli impianti di generazione rilevanti per i quali avviene la quantificazione dei costi non recuperabili e che partecipano al meccanismo di reintegrazione degli stessi (di seguito: impianti rilevanti) sono quindi tutti gli impianti di generazione di energia

elettrica che alla data del 19 febbraio 1997 erano nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice di cui al combinato disposto degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 1, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 (di seguito: impresa produttrice-distributrice), ad esclusione degli impianti citati alla lettera a) e b) del precedente paragrafo 1.1.

1.3 Per poter quantificare l'ammontare dei costi non recuperabili relativi agli impianti rilevanti (di seguito: costi non recuperabili) il decreto 26 gennaio 2000 prevede, tra l'altro, che l'Autorità determini:

- a) i costi unitari variabili riconosciuti per gli impianti rilevanti;
- b) in via transitoria, fino a quando il sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) non abbia raggiunto la piena operatività, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale;
- c) a partire dalla piena operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale con riferimento ai prezzi prevalenti nel sistema delle offerte, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, e nei contratti bilaterali di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 79/99;
- d) per ciascun impianto rilevante il valore del parametro RR, che rappresenta il livello dei ricavi riconosciuti per la copertura dei costi fissi di impianto.

1.4 Il provvedimento dell'Autorità in oggetto:

- a) definisce le modalità di calcolo relative:
 - alla determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale per gli anni 2000 e 2001;
 - ai costi variabili riconosciuti per gli impianti rilevanti;
 - all'aggiornamento del livello dei parametri RR, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto 26 gennaio 2000 fissato dall'Autorità per l'anno 2000 con separato provvedimento;
- b) quantifica il costo unitario riconosciuto per gli impianti rilevanti relativamente all'anno 2000.

Le modalità di calcolo proposte tengono conto delle modifiche ed integrazioni al decreto 26 gennaio 2000 apportate dal successivo decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.57 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto 17 aprile 2001). Con riferimento ai costi di generazione non recuperabili tali modifiche ed integrazioni riguardano principalmente:

- l'esclusione dai costi non recuperabili dei costi relativi agli impianti idroelettrici e geotermoelettrici;
- le metodologie di determinazione dei costi non recuperabili nel caso di cessione degli impianti.

1.5 L'analisi degli effetti dell'esclusione dalla procedura di quantificazione dei costi non recuperabili dei costi relativi agli impianti idroelettrici e geotermoelettrici deve essere effettuata considerando il meccanismo di determinazione di tali costi previsto

all'articolo 5 del decreto 26 gennaio 2000. Questo meccanismo prevede la quantificazione dei costi non recuperabili per ciascun impianto rilevante come il risultato della differenza tra il livello del parametro RR dell'impianto e il prodotto, in ciascun bimestre j , tra la quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi di produzione (V_j) e il livello di produzione di energia elettrica di riferimento per l'impianto (E_j). La valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto destinabile alla copertura dei costi fissi di produzione (V_j), ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto 26 gennaio 2000, è pari alla differenza tra:

- a) la valorizzazione dell'energia elettrica all'ingrosso, che corrisponde al valore medio dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale nei diversi periodi di tempo del bimestre j rilevanti ai fini della formazione dei prezzi ponderato rispetto alle quantità di energia elettrica ceduta dall'impresa, e
- b) i costi unitari variabili riconosciuti per l'impianto medesimo.

Il medesimo decreto, all'articolo 5, comma 8, stabilisce che il livello di produzione di energia elettrica di riferimento (E_j) è pari, per ciascun impianto rilevante ed in ciascun bimestre j , al prodotto tra il livello di producibilità convenzionale dell'impianto ed il minor valore tra 1 e il rapporto tra P e M , dove:

- P rappresenta il totale dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale, da tutti gli impianti nella titolarità dell'impresa, importata ed acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/99;
- M rappresenta la somma della producibilità convenzionale di tutti gli impianti rilevanti

Di conseguenza, l'esclusione dalla procedura di quantificazione dei costi non recuperabili dei costi relativi agli impianti idroelettrici e geotermoelettrici implica che, per tali impianti, l'Autorità non dovrà procedere alla quantificazione del livello dei parametri RR e del livello di producibilità convenzionale. Dall'altra parte, la produzione degli impianti medesimi deve essere considerata ai fini del calcolo del totale dell'energia elettrica prodotta dall'impresa titolare degli impianti.

1.6 Per quanto riguarda la quantificazione dei costi non recuperabili in caso di cessione degli impianti, la metodologia di determinazione prevista dall'appendice del decreto 26 gennaio 2000 impone un tetto massimo al livello complessivo dei costi non recuperabili da riconoscere all'insieme degli impianti rilevanti. Il principio generale previsto dal decreto nel caso di cessione degli impianti è che l'ammontare complessivo dei costi non recuperabili riconosciuti per tutti gli impianti originariamente nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice non può essere superiore rispetto all'ammontare che sarebbe riconosciuto alla medesima impresa qualora tali impianti non fossero stati ceduti da detta impresa. Di conseguenza, il livello dei costi non recuperabili da riconoscere alla singola impresa cessionaria, titolare di una parte di impianti che originariamente erano nella disponibilità dell'impresa produttrice-distributrice, dipende non solo dalle caratteristiche dei propri impianti e dal suo comportamento, ma anche dalle caratteristiche e dal comportamento di altre imprese titolari di altri impianti che originariamente erano nella disponibilità dell'impresa produttrice-distributrice. Le modalità di calcolo proposte sono state definite in modo da

limitare possibili distorsioni che tale meccanismo di determinazione dei costi non recuperabili in caso di cessione degli impianti potrebbe generare nel funzionamento del mercato.

2. Determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale

2.1 L'articolo 5, comma 6, del decreto 26 gennaio 2000 dispone che l'Autorità determini il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale con riferimento ai prezzi prevalenti nel sistema delle offerte, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, e nei contratti bilaterali di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 79/99.

L'articolo 12 del decreto 26 gennaio 2000 dispone inoltre che fino a quando il sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99 non abbia raggiunto la piena operatività, l'Autorità determini, in via transitoria, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale, tenendo conto anche del prezzo medio dell'energia elettrica nei contratti bilaterali.

2.2 Di conseguenza fino alla piena operatività del sistema delle offerte, il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale viene fissato considerando:

- il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato;
- il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al mercato libero.

3 Prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale per l'anno 2000

3.1 Il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2000 è stato determinato ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235, n. 205/99 (di seguito: deliberazione n. 205/99). Tale articolo prevede che fino alla data di assunzione da parte dell'acquirente unico della funzione di garante della fornitura ai clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n. 79/99, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta al mercato vincolato comprenda:

- a) una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, differenziata per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, indicata nella tabella 1 allegata alla medesima deliberazione;
- b) e, successivamente alla soppressione della parte B della tariffa, una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun bimestre, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (di seguito: Ct), di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione 26 giugno 1997, n. 70/97 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97).

Poiché la parte B della tariffa è rimasta in vigore per tutto l'anno 2000, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato ha compreso unicamente la componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica.

La copertura dei costi variabili di produzione dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato è stata invece assicurata dai contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici nella misura prevista dell'articolo 6, comma 11, della deliberazione n. 70/97.

3.2 Sempre con riferimento all'anno 2000, il livello del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al mercato libero è stato quantificato dall'Autorità sulla base dei dati comunicati dall'Enel Spa con riferimento ai prezzi di cessione a Enel Trade Spa e a soggetti terzi relativamente all'energia elettrica destinata al mercato libero e dell'indagine sulle caratteristiche strutturali dei clienti idonei svolta dall'Autorità con riferimento all'anno 2000.

I prezzi di cessione da Enel Spa a Enel Trade Spa e a soggetti terzi evidenziano, per un cliente tipo caratterizzato da un profilo di prelievo costante in tutte le fasce orarie, un livello di sconto mediamente dell'ordine del 12%, calcolato confrontando il prezzo medio di cessione da Enel Spa con il prezzo medio risultante dall'applicazione del prezzo all'ingrosso definito dalla deliberazione n. 205/99 aumentato del valore medio unitario nazionale della parte B della tariffa, corretto per la quota media di energia elettrica perduta nel trasporto all'utenza finale (di seguito: PB corretto per le perdite). Tale sconto risulta in linea con i risultati dell'indagine sulle caratteristiche strutturali dei clienti idonei.

Il prezzo medio annuo così determinato è stato articolato in fasce orarie in modo da riflettere il valore dell'energia elettrica all'ingrosso per il mercato libero nelle diverse fasce orarie, così come determinato dai parametri di scambio di cui alla tabella 10 della deliberazione 18 febbraio 1999 n. 13/99 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 49 del 1 marzo 1999.

3.3 Il prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al mercato libero è destinato alla copertura sia dei costi fissi di impianto che dei costi variabili di produzione. Di conseguenza, per l'anno 2000, tale prezzo non è direttamente confrontabile con il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato, tenuto conto dell'operatività per tutto l'anno 2000 del meccanismo dei contributi per la copertura dei costi variabili di produzione riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici.

Ai fini della determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale per l'anno 2000 è pertanto necessario rendere confrontabili i due prezzi identificando la componente del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta al mercato libero a copertura dei soli costi fissi di impianto. Questa componente è stata calcolata sottraendo dal prezzo all'ingrosso in ciascuna fascia oraria un costo variabile riconosciuto all'energia elettrica destinata al mercato libero pari a PB corretto per le perdite.

La quantificazione del costo variabile riconosciuto per le cessioni di energia elettrica al mercato libero in misura pari a PB corretto per le perdite consente, alle imprese che hanno versato ai sensi della deliberazione 20 dicembre 2000, n. 231/00 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Supplemento ordinario – serie generale n.4 del 5 gennaio 2001 (di

seguito: deliberazione n. 231/00), maggiorazioni ai corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale diverse da zero, la copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica.

3.4 Infatti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione n. 231/00 la maggiore valorizzazione dell'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici per l'anno 2000 è stata:

- a) pari alla differenza tra PB corretto per le perdite (\overline{PB}) moltiplicato per la quantità totale di energia elettrica prodotta e ceduta al mercato libero (q_i^{T+I}) e il costo unitario variabile riconosciuto (Ct) di cui alla deliberazione n. 70/97 moltiplicato per la quantità di energia elettrica ceduta al mercato libero e prodotta con impianti che utilizzano combustibili fossili commerciali (q_i^T):

$$\text{maggiorazioni} = (\overline{PB} * q_i^{T+I} - Ct * q_i^T)$$

nel caso in cui la quota di energia elettrica prodotta per il mercato libero con impianti che utilizzano combustibili fossili commerciali sia minore del rapporto tra PB corretto per le perdite e Ct ;

- b) pari a zero in tutti gli altri casi.

3.5 Al fine di assicurare la copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano combustibili fossili commerciali e ceduta al mercato libero in misura pari a Ct anche nel caso in cui la maggiorazione dei corrispettivi di accesso e uso della rete di trasmissione nazionale sia risultata pari a zero, viene data facoltà a ciascuna impresa proprietaria di impianti rilevanti di richiedere, entro e non oltre il 31 luglio 2001, la rideterminazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato libero ($P_{i,j}^l$), presentando una apposita domanda all'Autorità.

4 Prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta sul mercato nazionale per l'anno 2001

4.1 La deliberazione dell'Autorità n. 230/00 ha soppresso, a partire dall'1 gennaio 2001, la parte B della tariffa. Il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso per il mercato vincolato nell'anno 2001 ha quindi compreso sia la componente a copertura dei costi fissi, che quella a copertura dei costi variabili. Il valore della componente del prezzo all'ingrosso a copertura a costi fissi per l'anno 2001 è stato fissato dalla deliberazione dell'Autorità n. 238/00 mentre, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della deliberazione dell'Autorità n. 205/00, la componente a copertura dei costi variabili di combustibile è pari a Ct .

4.2 Di conseguenza, il prezzo medio dell'energia elettrica destinata al mercato libero nell'anno 2001 è direttamente confrontabile con il prezzo medio all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al mercato vincolato e non necessita di nessuna correzione.

La quantificazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica destinata al mercato libero non può che avvenire a posteriori, alla fine dell'anno. La proposta di delibera prevede quindi che questo prezzo sia determinato dall'Autorità con successivo provvedimento.

5 Ulteriori modalità di calcolo del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale

5.1 L'Autorità ritiene opportuno che sino alla piena operatività del sistema delle offerte, la determinazione del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale deve tenere conto del prezzo medio dell'energia elettrica nei contratti bilaterali in misura diversa per le diverse imprese produttrici-distributrici, così da riflettere il diverso peso della quota di energia elettrica da queste ceduta attraverso contratti bilaterali, al fine di evitare sistematiche differenze tra il prezzo all'ingrosso medio effettivamente percepito dall'impresa produttrice-distributtrice ed il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale determinato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 12 del decreto 26 gennaio 2000. Oggi il prezzo medio nei contratti bilaterali risulta inferiore di quello sul mercato vincolato e, se non si considerasse il diverso peso della quota di energia elettrica ceduta attraverso i contratti bilaterali da ciascuna impresa produttrice-distributtrice il prezzo percepito effettivamente dall'impresa sarebbe inferiore o superiore a quello teorico determinato dall'Autorità a seconda che la quota effettiva di cessioni al mercato vincolato rispetto a quello libero risultasse superiore od inferiore rispettivamente a quella media nazionale.

5.2 In caso di cessione degli impianti, per la quantificazione del livello del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso da utilizzare per la determinazione del livello dei costi non riconosciuti nel caso in cui gli impianti fossero rimasti nella titolarità dell'impresa produttrice-distributtrice, le quantità di energia elettrica destinata al mercato vincolato e di quella destinata al mercato libero vengono calcolate considerando, anche, l'energia elettrica importata e acquistata da parte di tutte le società riconducibili all'impresa produttrice-distributtrice. Per società riconducibili all'impresa produttrice-distributtrice si intendono sia le società costituite, successivamente al 19 febbraio 1997, dall'impresa produttrice-distributtrice e dalla stessa controllate o alla stessa collegate, sia la società controllante.

6 Prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale per gli anni successivi al 2001

6.1 Non si ritiene opportuno definire sin da ora i criteri di determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta sul mercato nazionale per gli anni successivi al 2001. Infatti la struttura prevista per il sistema delle offerte, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, presenta diversi elementi di complessità, tra cui:

- a) diversi mercati successivi, ciascuno con specifiche funzioni, il cui numero potrebbe modificarsi nel tempo;
- b) la differenziazione locazionale dei prezzi del mercato stesso,
- c) la prevista disponibilità di strumenti di copertura contro detto differenziale dei prezzi emessi dal Gestore della rete.

6.2 Al fine di evitare distorsioni nella determinazione dell'esatto ammontare dei costi non recuperabili, nonché nel comportamento delle imprese, è pertanto opportuna la valutazione della rilevanza di ciascuno di detti elementi di complessità prima di definire i criteri di determinazione del prezzo prevalente nel sistema delle offerte da utilizzare per la determinazione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta sul mercato nazionale.

È intenzione dell'Autorità, quando ciò sarà possibile, determinare il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta sul mercato nazionale con riferimento quasi esclusivo al prezzo prevalente nel sistema delle offerte. Infatti in presenza di un mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, ed in assenza di inefficienze nel funzionamento del mercato stesso, il prezzo previsto nei contratti bilaterali deve allinearsi a quello prevalente sul mercato all'ingrosso. Eventuali differenze sarebbero tendenzialmente da imputarsi a politiche commerciali del venditore che in caso di approvvigionamento dal mercato verrebbero verosimilmente scontate a valle della formazione del prezzo all'ingrosso.

7. Determinazione del costo variabile riconosciuto

7.1 L'articolo 5, comma 4, del decreto 26 gennaio 2000 prevede che l'Autorità determini il costo unitario variabile riconosciuto per ciascun impianto rilevante. Tale costo è utilizzato nella quantificazione dei costi non recuperabili ai fini della determinazione della quota della valorizzazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto (vale a dire della produzione di energia attribuita all'impianto) destinabile alla copertura dei costi fissi dell'impianto stesso.

Il meccanismo di determinazione dei costi non recuperabili previsto all'articolo 5 del decreto 26 gennaio 2000, prevede che in ciascun bimestre (j) vengano attribuiti a ciascun impianto rilevante (n) costi variabili pari al prodotto tra il costo unitario variabile riconosciuto per l'impianto dall'Autorità e la produzione di energia elettrica di riferimento ($E_{j,n}$) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del medesimo decreto, e non al prodotto tra il costo unitario variabile riconosciuto per l'impianto dall'Autorità e la produzione effettiva ($Q_{j,n}$) di energia elettrica dell'impianto stesso.

7.2 Poiché la produzione di energia elettrica di riferimento di un impianto è pari, in ciascun bimestre al prodotto tra:

- a) il livello di producibilità convenzionale dell'impianto, determinato dall'Autorità, e
- b) il minor valore tra 1 ed il rapporto P/M, dove P è il totale dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale, da tutti gli impianti nella titolarità dell'impresa, importata ed acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione dell'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 e dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/99 ed M rappresenta la somma della producibilità convenzionale di tutti gli impianti rilevanti,

se ne deduce che la produzione di energia elettrica di riferimento potrebbe discostarsi anche significativamente da quella effettiva.

Conseguentemente nasce il problema di determinare la producibilità convenzionale ed il costo variabile unitario riconosciuto di ciascun impianto così da evitare:

- a) da una parte margini di extra profitto ingiustificati, quando i costi variabili effettivi di produzione risultassero inferiori a quelli attribuiti agli impianti;
- b) dall'altra, che possa risultare conveniente non produrre, o offrire la propria produzione sul mercato a prezzi fortemente distorti verso l'alto, con conseguente possibilità che vengano chiamati a produrre impianti con costi variabili più elevati ma non partecipanti al meccanismo di reintegrazione.

Ciò comporta l'esigenza di attribuire agli impianti costi variabili in linea con quelli effettivamente sostenuti da ciascun impianto e, di conseguenza, determinare i costi variabili riconosciuti in misura differenziata per ciascun impianto e pari al prodotto tra un costo unitario variabile identificato per l'impianto (o per la tipologia cui questo fa riferimento) e un fattore correttivo. Tale fattore correttivo è pari al rapporto tra la produzione effettiva ($Q_{j,n}$) e quella di riferimento ($E_{j,n}$).

7.3 Come detto precedentemente, per l'anno 2000 il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica ceduta sul mercato nazionale viene calcolato al netto del costo variabile riconosciuto e quest'ultimo è quindi posto, per gli impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, pari a zero.

Per l'anno 2001, il costo variabile riconosciuto risulta pari, per gli impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, pari a Ct.

A partire dalla piena operatività del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 2, della deliberazione n. 79/99, la scelta di un costo variabile riconosciuto differenziato per impianto (ovvero per tipologia di impianto) impone, dati i meccanismi di calcolo dei costi non recuperabili, di cui all'articolo 5 del decreto 26 gennaio 2000 e di cui all'allegato dello stesso al fine di evitare distorsioni nella attribuzione dei costi non recuperabili tra i diversi titolari di impianti, che il costo variabile riconosciuto all'impianto n sia determinato secondo la seguente formula:

$$cv_{j,n} = \overline{cv_{j,n}} * \left(\frac{Q_{j,n}}{E_{j,n}} * \frac{\sum_{n=1}^N E_{j,n}}{\sum_{n=1}^N Q_{j,n}} \right) \quad j = 1, \dots, 6$$

dove:

- $\overline{cv_{j,n}}$ è il costo unitario variabile identificato per l'impianto rilevante n nel bimestre j ;
- $Q_{j,n}$ è la quantità di energia elettrica immessa in rete nel bimestre j dall'impianto rilevante n ;
- $E_{j,n}$ è la produzione di energia elettrica di riferimento dell'impianto rilevante n nel bimestre j ;
- $\sum_{n=1}^N Q_{j,n}$ è la quantità di energia elettrica immessa in rete nel bimestre j dall'insieme degli N impianti rilevanti dell'impresa;

- $\sum_{n=1}^N E_{j,n}$ è la somma della produzione di energia elettrica di riferimento dell'insieme degli N impianti rilevanti dell'impresa nel bimestre j .

7.4 La produzione di energia elettrica di riferimento corrisponde alla produzione rilevante ai fini della quantificazione dei costi non recuperabili secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del decreto del 26 gennaio 2000. Di conseguenza, ai fini del calcolo del livello di produzione P si deve considerare, tra l'altro, il totale dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale, da tutti gli impianti nella titolarità dell'impresa, includendo anche l'energia elettrica prodotta da impianti idroelettrici e geotermoelettrici e da altri impianti nella titolarità dell'impresa ma non rilevanti per il meccanismo di quantificazione dei costi non recuperabili, al netto dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, terzo periodo, del decreto legislativo n. 79/99.

Il prodotto di $\overline{cv_{j,n}}$ per il rapporto tra $Q_{j,n}$ ed $E_{j,n}$ è necessario per attribuire a ciascun impianto i costi variabili da questo sostenuti, mentre il prodotto di $\overline{cv_{j,n}}$ per il rapporto tra $\sum_{n=1}^N E_{j,n}$ ed $\sum_{n=1}^N Q_{j,n}$ è necessario per attribuire a tutta l'energia elettrica di riferimento per il calcolo dei costi non recuperabili ($\sum_{n=1}^N E_{j,n}$) un costo variabile. Alla differenza tra l'energia elettrica di riferimento e l'energia elettrica immessa in rete dall'insieme degli impianti dell'impresa rilevanti ai fini della reintegrazione viene in questo modo attribuito un costo variabile pari al valore medio dei costi variabili riconosciuti ponderati per le quantità effettive.

Tale meccanismo di calcolo del livello dei costi unitari variabili riconosciuti viene applicato anche per gli anni 2000 e 2001.

7.5 Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici di pompaggio, il costo variabile riconosciuto all'impianto in ciascun bimestre j degli anni 2000 e 2001 risulta pari al prodotto tra:

- a) il valore medio dell'energia elettrica utilizzata dall'impianto nel bimestre j ai fini del pompaggio. Tale valore medio è calcolato come pari alla media dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso destinata al mercato vincolato ponderati per le quantità di energia elettrica utilizzata dall'impianto in ciascuna fascia oraria del bimestre j ai fini del pompaggio,
- b) e un fattore correttivo pari in ciascun bimestre j al rapporto tra l'energia elettrica utilizzata dall'impianto nel bimestre j ai fini del pompaggio e l'energia elettrica prodotta dall'impianto nel medesimo bimestre j .

Coerentemente con quanto vale per gli altri impianti di generazione, la determinazione del costo variabile riconosciuto agli impianti idroelettrici di pompaggio nella misura sopra indicata consente di evitare incentivi distorti in merito alla scelta da parte

dell'impresa del momento più opportuno per l'approvvigionamento dell'energia elettrica utilizzata ai fini del pompaggio, lasciando quale incentivo alla minimizzazione dei costi la possibilità di avere ricavi a copertura dei costi fissi di produzione superiori ai costi riconosciuti.

8 Aggiornamento del livello dei parametri RR

8.1 L'Autorità intende determinare il livello dei parametri RR per ciascun impianto rilevante con separati provvedimenti di carattere individuale, nei quali si procederà alla quantificazione di tale livello per gli impianti rilevanti nella titolarità di ciascuna impresa che alla data del 19 febbraio 1997 erano nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice.

A tale fine l'Autorità, nel documento "Nota informativa sugli oneri generali afferenti il sistema elettrico: criteri per la determinazione dei parametri di cui all'articolo 5, commi 1 e 9 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" (di seguito: Nota informativa), ha evidenziato i criteri che intende utilizzare al fine della determinazione del livello dei parametri RR, prevedendo un meccanismo di quantificazione differenziato per gli impianti di generazione che originariamente erano nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice Enel Spa rispetto agli impianti che originariamente erano nella titolarità di imprese produttrici-distributrici diverse dall'Enel Spa. In particolare, secondo quanto indicato nella Nota informativa, il livello dei parametri RR viene determinato:

- a) per gli impianti entrati in esercizio e per gli investimenti realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997 che originariamente erano nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice Enel Spa, utilizzando i valori patrimoniali ed economici relativi all'anno 1997;
- b) per gli impianti entrati in esercizio e per gli investimenti realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997 che originariamente erano nella titolarità delle imprese produttrici-distributrici diverse dall'Enel Spa, a un livello pari al prodotto tra la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione, di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera a) della delibera n. 205/99, e la media annuale della produzione di energia elettrica nel triennio marzo 1996-febbraio 1999 dello stesso impianto.

8.2 La determinazione del livello degli RR deve inoltre essere effettuata tenuto conto dei criteri di ammissibilità dei costi non recuperabili, previsti dall'articolo 4 del decreto 26 gennaio 2001. In particolare, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei costi il decreto stabilisce, tra gli altri, i seguenti criteri:

- a) gli obblighi contrattuali e gli investimenti devono essere rispettivamente assunti e realizzati anteriormente al 19 febbraio 1997 (articolo 4, comma 1, lettera a));
- b) non sono considerati ammissibili i costi relativi ad obblighi contrattuali ed investimenti che vincolino tra loro imprese appartenenti ad uno stesso gruppo societario (articolo 4, comma 1, lettera e)).

Anche a motivo di tali criteri di ammissibilità dei costi non recuperabili, l'Autorità nella Nota informativa stabilisce che il riconoscimento nel livello dei parametri RR dei costi relativi ad impianti rilevanti in forza di obbligazioni contrattuali assunte anteriormente

al 19 febbraio 1997 e che non sono stati contabilizzati alla chiusura del bilancio di esercizio del 1997, avvenga nel momento in cui tale contabilizzazione è effettuata attraverso la capitalizzazione delle voci di costo inerenti a tali obbligazioni contrattuali nello stato patrimoniale dell'impresa tra gli impianti in esercizio. Di conseguenza, il riconoscimento nei parametri RR dei costi sostenuti a seguito di obbligazioni contrattuali assunte anteriormente al 19 febbraio 1997 avviene solo nel momento in cui tale obbligazione contrattuale assume piena operatività, entrando in esercizio e manifestando i suoi effetti economici, attraverso l'ammortamento.

8.3 Nel provvedimento dell'Autorità in oggetto vengono definite le modalità, di carattere generale, di aggiornamento del livello dei parametri RR, tenuto conto, da un lato, di quanto previsto all'articolo 5, comma 3 del decreto 26 gennaio 2000 e, dall'altro lato, delle indicazioni di quantificazione del livello iniziale dei parametri RR definiti nella Nota informativa.

A tale fine, per ciascun impianto di generazione che partecipa alla reintegrazione dei costi, è previsto che il livello del parametro RR venga aggiornato annualmente dall'Autorità e che il valore del parametro sia ottenuto applicando al valore dello stesso parametro nell'anno precedente:

- a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- b) il tasso di riduzione annuale dei costi fissi unitari, pari, per tutto il periodo di applicazione del meccanismo, al 4%;
- c) la variazione del livello dei costi fissi dovuta all'entrata in esercizio di investimenti connessi a obblighi contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997.

8.4 Per quanto riguarda la variazione del livello dei costi fissi dovuta all'entrata in esercizio di investimenti connessi a obblighi contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997 le modalità di quantificazione sono coerenti con quanto indicato dalla Nota informativa. Di conseguenza la variazione del livello dei parametri RR dovuta a tale aggiornamento è pari:

- a) per gli impianti che originariamente erano nella titolarità dell'impresa produttrice-distributrice Enel Spa, al maggiore livello dei costi fissi, in termini di ammortamenti e di remunerazione del capitale investito, dovuto all'entrata in esercizio di tali investimenti. Il maggiore livello dei costi fissi dovuto all'entrata in esercizio di obbligazioni contrattuali assunte anteriormente al 19 febbraio 1997 viene determinato considerando i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 4 del decreto 26 gennaio 2001;
- b) per gli impianti che originariamente erano nella titolarità delle imprese produttrici-distributrici diverse dall'Enel Spa, al prodotto tra la componente del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di generazione di cui all'articolo 2, comma 2.1, lettera a) e un livello di produzione stimato dall'Autorità.

8.5 E' previsto che il livello del parametro RR sia annualmente corretto per tenere conto di eventuali ricavi e contributi relativi all'attività di generazione e ulteriori rispetto a quelli derivanti dalle cessioni di energia elettrica. Il livello iniziale dei parametri RR viene infatti determinato sulla base dei costi relativi all'attività di generazione, calcolati in un periodo anteriore rispetto all'attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996. In tali costi

sono quindi inclusi costi relativi all'attività di generazione che, nel momento in cui diventerà pienamente operativo il nuovo assetto relativo all'attività di generazione per effetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 79/99, potrebbero trovare esplicita copertura attraverso appositi corrispettivi, ulteriori rispetto al prezzo di cessione dell'energia elettrica nel sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99.